

Al Direttore Generale ASL – Frosinone
direzionegenerale@pec.aslfrosinone.it

Al Presidente Ordine medici – Frosinone
protocollopec.fr@pec.omceo.it

e p.c. al Presidente FNOMCeO - Roma
segreteria@pec.fnomceo.it

e p.c. al Direttore UNAR – Roma
unar@pec.governo.it

e p.c. al Presidente FISH - Roma
presidenza@fishonlus.it

oggetto: convenzioni ASL/MMG; accessibilità studi dei Medici di Medicina Generale

In qualità di rappresentante della scrivente associazione, il cui scopo è la tutela dei diritti per la piena inclusione delle persone con disabilità, pongo alla Sua attenzione e valutazione una questione sottovalutata per la sua portata di sottesa discriminazione.

In quanto persona non deambulante, sono materialmente impossibilitato all'accesso nella sede dello studio del medico di M.G. a causa delle barriere architettoniche presenti, e, tale situazione, non è circoscritta alla mia personale scelta, bensì in tutti gli studi dei MMG di Fiuggi.

Purtroppo l'esperienza dell'età e della realtà dei fatti, mi fa constatare che questo sia un paradigma coniugato costantemente, non solo a Fiuggi, ma su tutto il territorio nazionale, che ovviamente non avalla il principio “mal comune, mezzo gaudio”.

Riscontro, infatti, una prassi, di cui si può essere inconsapevoli, che a mio parere è troppo permissiva, ed oggi anacronistica, irrispettosa degli orientamenti normativi sulla piena inclusione dei cittadini disabili, ma ampiamente diffusa nella stipula di convenzioni a MMG senza il necessario obbligo di garanzia sull'accessibilità fisica dello studio che il medico ha prescelto, che deve essere *conditio sine qua non* alla sottoscrizione della convenzione stessa.

Non è più tollerabile che medici che svolgano un servizio pubblico siano ancora oggi liberi di scegliere studi ubicati in immobili inaccessibili per barriere architettoniche, nonostante la normativa sia chiarissima nelle prescrizioni e, da ultimo, anche sotto l'aspetto antidiscriminatorio: non solo sociologicamente è una prassi antistorica, in quanto anche la popolazione anziana è



Legga Problemi Handicappati onlus

associazione di promozione sociale

sede legale: via Ferrarecche 121 – Caserta

sede territoriale: via Vallombrosa 4 – Fiuggi

mail: lphcaserta@gmail.com

codice fiscale: 93008820610

ente antidiscriminazione riconosciuto con D.M. Lavoro e PP.SS. 13.3.13
UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1334/2019

tendenzialmente in aumento, non solo è eticamente scorretta, ma a mio parere è in palese violazione di più ambiti normativi trasversali: a partire dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 18/2009, che, nel principio del mainstreaming, usa l’espressione “libera scelta” su tutte le tematiche normate, per garantire le stesse pari opportunità con gli “altri”! Le scelte che un cittadino disabile vuole compiere non possono essere residuali rispetto alle illegittimità compiute da altri, in violazione di norme o di prassi obsolete. Non è più possibile doversi accontentare, subendo ingiustamente, passivamente e silenziosamente del “residuo” che qualcuno ci concede!

E il passo da “*impossibilità di poter esercitare libere scelte*” a “*discriminazione*” è breve, anzi, è insito nella situazione e nel concetto.

Non è discriminazione, forse, svolgere un servizio pubblico, tanto più legato alla salute, in un luogo non accessibile a tutti?⁽¹⁾

A supporto di questa tesi che pone questione di etica, è comunque la qualità delle fonti normative che fa la differenza, in quanto la gerarchia delle fonti dispone che le norme speciali (e quelle sulla disabilità lo sono) prevalgano su quelle ordinarie, integrando e sovrapponendosi d’imperio ad esse nella cogenza delle prescrizioni. D’altronde, tutte attingono al principio costituzionale dell’art.32 Cost., connotandosi per il cittadino con i tratti del diritto soggettivo pieno e incondizionato, nei limiti e secondo le modalità prescelte dal legislatore nell’attuazione della relativa tutela. Il diritto soggettivo dell’utente del S.S.N. all’assistenza medico-generica e alla relativa prestazione curativa, nei limiti stabiliti dai LEA, nasce, dunque, direttamente dalla legge ed è la legge stessa a individuare la ASL come soggetto debitore tenuto a erogarla, ponendo l’utente creditore della ASL. Se quindi il MMG è lo “strumento” per rendere la prestazione curativa che la ASL è tenuta per legge a erogare secondo livelli prestabiliti normativamente, essa è deputata al controllo della qualità della prestazione, partendo dal DPR 484/96 (che in quanto regolamento è di rango inferiore a norme primarie).

Pure giurisprudenzialmente, già TAR Emilia Romagna, con sentenza 303/2013, ha ribadito un importante principio sull’obbligo di “visitabilità”⁽²⁾ degli studi professionali di legali che offrono il gratuito patrocinio (servizio pubblico) a spese dello Stato, che per analogia è applicabile alla funzione del MMG, in quanto prestazione erogata per conto del SSN.

Limitandomi ad evidenziare solo a titolo esemplificativo e non esaustivo i motivi della presente esposizione, si chiede, quindi, che *ad horas* tutte le prossime nuove convenzioni ASL/MMG (o, se previsto, in caso di rinnovo delle precedenti) siano stipulate anche disciplinando lo svolgimento della funzione di servizio pubblico in modo che non si creino situazioni di inconsapevole discriminazione rispetto all’accessibilità fisica dello studio.

Per quanto invece di riferimento a FNOMCeO e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione, che leggono per conoscenza, si chiedono rispettivamente per la prima un



Lega Problemi Handicappati onlus

associazione di promozione sociale

sede legale: via Ferrarecce 121 – Caserta

sede territoriale: via Vallombrosa 4 – Fiuggi

mail: lphcaserta@gmail.com

codice fiscale: 93008820610

ente antidiscriminazione riconosciuto con D.M. Lavoro e PP.SS. 13.3.13

UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1334/2019

riscontro su prassi adottate dalle ASL nelle diverse province italiane, mentre, per il secondo, un parere tecnico giuridico sotto l’ottica dell’evoluzione normativa

In attesa di un riscontro in merito, distinti saluti.

Fiuggi, 4 marzo, 2023

il presidente
prof. Vitaliano Ferrajolo



⁽¹⁾ art.2 L. 67/2006 (nozione di discriminazione)

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

⁽²⁾ Secondo il dm 236 del 1989:

Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.



Legambiente Handicappati onlus

associazione di promozione sociale

sede legale: via Ferrarecche 121 – Caserta

sede territoriale: via Vallombrosa 4 – Fiuggi

mail: lphcaserta@gmail.com

codice fiscale: 93008820610

ente antidiscriminazione riconosciuto con D.M. Lavoro e PP.SS. 13.3.13

UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1334/2019